



**COMUNE DI ACQUASANTA TERME**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**ORIGINALE**

Numero 42 Del 17-12-19

<b>Oggetto:</b>	<b>ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE MARCHE: APPROVAZIONE CONVENZIONE</b>
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>DOTT. STANGONI SANTE</b>	<b>P</b>	<b>VENTURA VALENTINA</b>	<b>P</b>
<b>CAPRIOTTI LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>TROLI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>CORTELLESI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>CECCHINI GIUSEPPE GAETANO</b>	<b>P</b>
<b>FANTUZI FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>MARINI MAURILIO</b>	<b>P</b>
<b>IONNI ELISA</b>	<b>P</b>	<b>DI MARZI GIOVANNI</b>	<b>A</b>
<b>FELICIANI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>GIORGI AMBRA</b>	<b>P</b>
<b>ALLEVI NEVER</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA STELLA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno ed illustra la proposta.

Al termine dell'illustrazione, constatato che non vi sono interventi o richieste di chiarimenti pone ai voti la proposta di seguito riportata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- 1) l'art. 14, comma 4 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo art. 14, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario;
- 2) al suddetto fine, l'art. 14, comma 4bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che i soggetti di cui al precedente comma 4 possano procedere all'affidamento di incarichi, ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo D.L. 189/16, e che l'affidamento dei detti incarichi è consentito (esclusivamente in caso di indisponibilità di personale dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del D.L., in possesso della necessaria professionalità), per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i.;
- 3) con proprio Decreto, in qualità di Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, il Presidente della Regione Marche ha disposto la delega agli enti locali interessati delle funzioni di "soggetto attuatore" degli interventi di ricostruzione contenuti nei piani predisposti dal Commissario straordinario, in particolare con riguardo alle opere pubbliche e ai beni culturali di loro rispettiva competenza;
- 4) l'art. 18 del citato D.L. prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1 del medesimo decreto, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza;
- 5) il medesimo art. 18, comma 2, lett. a) stabilisce che la centrale unica di committenza può essere individuata "per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";
- 6) in forza della delega prevista dall'art. 15, comma 2 e del conseguente provvedimento attuativo sopra citato del Presidente della Regione Marche, deve intendersi esteso ai soggetti attuatori delegati la possibilità di ricorrere alle predette centrali uniche di committenza, anche in ossequio all'art. 37 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici);
- 7) sempre l'art. 18 citato prevede che (comma 4): *"Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), [...] di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*, al comma 5 che: *"In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1",* e infine al comma 5bis che: *"Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività: a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo"*
- 8) inoltre la medesima norma prevede che (comma 6): *"i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione"*;
- 9) contestualmente, la Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 – Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) – all'art. 6 (Soggetti che hanno facoltà di avvalersi della SUAM) statuisce che:

- (comma 1) *“Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, operanti nel territorio della Regione”;*
  - (comma 2) *“Il rapporto tra la SUAM e gli enti di cui al comma 1 è disciplinato da apposita convenzione”;*
  - (comma 3) *“La convenzione con la SUAM prevede: a) l’ambito di operatività della SUAM, determinato sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento, nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile unico del procedimento dell’ente, [...] ed il responsabile del procedimento della SUAM, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]; b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUAM e il versamento di una quota fino all’uno per cento dell’importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale affidata; c) l’eventuale distacco di personale presso la SUAM, in alternativa al versamento di cui alla lettera b); d) la distribuzione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento; e) l’obbligo di trasmettere alla SUAM l’elenco dei contratti per i quali si prevede l’affidamento, ogni informazione utile relativa all’esecuzione dei medesimi contratti e le varianti intervenute nel corso di esecuzione”;*
- 10) tenuto conto di tutto quanto sopra e considerata altresì la notevole mole degli interventi, inclusi nei piani approvati dal Commissario straordinario per la ricostruzione, da realizzarsi nella Regione Marche, la più colpita dalla crisi sismica iniziata ad agosto 2016, occorre disciplinare in concreto e in modo analitico i rapporti tra i soggetti attuatori delegati e il soggetto aggregatore regionale / centrale unica di committenza (SUAM), per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi predetti, ai sensi del richiamato art. 18, comma 6 del D.L. .189/16, nel testo attualmente vigente;

**Preso atto** che, al fine di quanto sopra, con Deliberazione n. 43 del 22 gennaio 2019, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di *Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (Soggetti Attuatori), per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente;*

**Dato atto** che:

- in data 01/03/2019, questo Comune ha rinnovato con la Provincia di Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art.1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”;
- l’adesione alla SUA della Provincia di Fermo non generano alcuna esclusiva, cioè obbligo di affidare alla SUA tutte le gare dell’Ente, in quanto l’affidamento delle procedure ha luogo solo su richiesta del RUP del Comune aderente che, pertanto, rimane libero di valutare, a suo insindacabile giudizio, quale procedura di gara rimettere alle SUA e dunque quando avvalersi dei servizi in convenzione;

**Rilevato** che la mole delle procedure di gara relative, in particolare, alla ricostruzione pubblica post sisma, rende opportuno ampliare la possibilità di avvalersi di più stazioni uniche appaltanti, al fine di accelerare le procedure di gara che, altrimenti incontrerebbero prevedibili momenti di stallo;

**Evidenziato** che:

- la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, dietro trasmissione del provvedimento a contrattare da parte dell’Ente aderente, procederà alla gestione dell’iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività, compiutamente descritte all’art.6 della Convenzione allegata:
  - o predisposizione e approvazione, mediante proprio decreto di indizione, di avvisi, bandi, lettere di invito, disciplinari e quanto altro necessario, sulla base del progetto e della determina/decreto a contrarre del Soggetto attuatore, trasmessi dal medesimo Soggetto attuatore previa l’intesa informale con SUAM sopra richiamata;
  - o ottenimento sui predetti atti il controllo preventivo collaborativo di competenza dell’Unità Operativa Speciale, secondo gli accordi vigenti con ANAC;
  - o ottenimento del Codice Identificativo di Gara (CIG) da ANAC-SIMOG per lo svolgimento della gara;
  - o pubblicità degli atti di gara prevista dalle norme vigenti;
  - o svolgimento della procedura di selezione fino all’aggiudicazione efficace, rimettendo gli atti, dopo l’eventuale controllo dell’ANAC, al Soggetto attuatore per la stipula del

contratto e per l'attuazione della fase di esecuzione dello stesso, previa acquisizione da parte del medesimo Soggetto di un CIG derivato da quello ottenuto in precedenza da SUAM, che dovrà essere, a cura del Soggetto attuatore, richiesto prima della stipula del contratto d'appalto, citato nel medesimo contratto, utilizzato per l'esecuzione dello stesso anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché per la compilazione delle schede SIMOG inerenti l'intervento;

- nomina del responsabile per la fase di affidamento e alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, ove necessaria, anche tra soggetti che dovranno essere indicati dal Soggetto attuatore;
  - adempimenti degli obblighi di pubblicità, comunicazione e monitoraggio ANAC previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici fino all'aggiudicazione;
  - verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti, secondo le disposizioni vigenti al momento dell'effettuazione della procedura di selezione;
  - emanazione del decreto ammessi-esclusi, del provvedimento di aggiudicazione e dell'attestazione di acquisita efficacia della predetta aggiudicazione;
  - segnalazioni ad ANAC, ove previste, in caso di esclusioni operate in sede di gara: anche in questi casi tuttavia sarà il Soggetto attuatore, ente committente, a dover procedere al conseguente incameramento, ove previsto ex lege, della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara, che sarà sempre costituita esclusivamente a favore del medesimo Soggetto attuatore, comunque venga prestata;
  - pubblicità inerente l'avviso di appalto aggiudicato;
  - gestione con proprie risorse l'eventuale contenzioso insorto esclusivamente in relazione alla procedura di affidamento, compresa la nomina dei legali o consulenti di parte eventualmente necessari;
  - organizzare l'eventuale formazione per il personale dipendente del Soggetto attuatore finalizzata al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti;
- gli oneri a carico del Comune in favore della SUAM, sono quelli evidenziati nell'art.7 della stessa Convenzione, ed ammontano ad una quota pari allo 0,5 per cento dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale affidata;

**Ravvisata** l'utilità per questo Comune di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche;

**Dato atto** che:

- l'adesione avverrà con successiva sottoscrizione della Convenzione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
- la sottoscrizione della Convenzione non comporta oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49 del Dlgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

**Visti:**

- il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*) e s.m.i.;
- gli artt. 30 e 42 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
- l'art. 13 della L.136/2010;
- la legge n.241/1990;

A seguito di votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti: n. 12

Astenuti: n. 0

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 0

#### **DELIBERA**

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**di approvare**, ai sensi degli artt. 30 e 42 D.Lgs 267/00, lo schema di *Convenzione inerente i rapporti tra la stazione unica appaltante marche (SUAM) e gli enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (soggetti attuatori)*, per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

**di autorizzarne** la successiva sottoscrizione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;

**di prendere atto**, altresì, che gli oneri a carico del Comune di Acquasanta Terme, come disciplinati nella stessa Convenzione, non rappresentano un costo ulteriore per questo Ente in quanto previsti nei quadri economici di progetto dei lavori, servizi e forniture;

**di dare atto**, pertanto, che l'approvazione della Convenzione e la successiva sottoscrizione non comportano oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nei modi di legge e con il seguente risultato

Presenti: n. 12

Astenuti: n. 0

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

**Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..**

Il Responsabile Servizio Tecnico  
(Arch. Stefano Lo Parco)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché:

- immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA